



COMUNE DI SCANDRIGLIA

Provincia di Rieti

Cod.Fisc. e P.I.V.A. 00122200579

ORDINANZA del Sindaco n. 64 del 15/03/2021

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI LIMITAZIONE DELL'APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI, E DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN PRESENZA E DEL LAVORO AGILE PER GLI UFFICI COMUNALI, ADOTTATI IN BASE ALL'ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 ED ALL'ART. 48 DEL DPCM 2 MARZO 2021

IL SINDACO

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021 n. 29, che all'art. 1 comma 1 ha prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021, contenente *"Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena"*, che ha dettato ulteriori misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il DPCM 2 marzo 2021, contenente *"ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 ... e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 ..."*, che agli articoli 30 e seguenti disciplina le misure di contenimento del contagio, che si applicano in zona rossa;

VISTO in particolare l'art. 48 del suddetto DPCM, in base al quale *"i datori di lavoro pubblici limitando la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile"*;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 con la quale la regione Lazio è stata collocata in zona rossa a decorrere dal giorno 15 marzo 2021 per giorni quindici, applicando le misure di contenimento dettate dal Capo V del DPCM del 2 marzo 2021;

VISTI altresì:

l'art. 263 comma 1 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, in materia di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni;

-il decreto legge 30 luglio 2020 n. 83, dettante misure urgenti connesse con la dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020 n. 124;

-il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 268 del 28 ottobre 2020, successivamente prorogato con decreto del 23 dicembre 2020 e, da ultimo, con decreto del 20 gennaio 2021 sino al 30 aprile 2021;

-le circolari nn. 2 e 3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto, la prima: *"misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed*

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19"; la seconda: "indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 76/2020 con la quale è stato approvato il disciplinare in materia di lavoro agile nel Comune di Scandriglia;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

- 1- A decorrere dal giorno 15 marzo 2021 sino alla data di cessazione di efficacia dell'ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, sul posizionamento della Regione Lazio in zona rossa, gli uffici comunali riceveranno il pubblico esclusivamente per ragioni urgenti ed indifferibili, previo appuntamento da concordare con il personale dipendente tramite comunicazioni telefoniche o per posta elettronica;
- 2- A decorrere dal giorno 15 marzo 2021 e sino alla cessazione di efficacia dell'ordinanza del Ministero della Salute sul posizionamento del Lazio in zona rossa, si individuano le seguenti attività per le quali è necessario assicurare lo svolgimento dell'attività in presenza:
 - a) attività del Servizio tecnico legate alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (ad esempio COC), alla vigilanza sul territorio, alla protezione civile, nonché alle verifiche in loco ed ai sopralluoghi afferenti i lavori pubblici e la manutenzione dei beni pubblici; eventuali attività indifferibili connesse all'edilizia privata ed all'ambiente;
 - b) attività del Servizio Affari Generali esclusivamente per le sole attività del protocollo che non siano svolgibili da remoto e per le sole attività dei servi demografici da rendere necessariamente in presenza, ad esempio laddove vi sia una richiesta urgente dell'utenza e previo appuntamento;
 - c) attività della Polizia Locale afferente il controllo del territorio, la gestione dell'emergenza epidemiologica attuale;
 - d) attività dei Servizi sociali e del Servizio Tributi, limitate esclusivamente alle ipotesi di incontri prenotati con l'utenza, che non siano sostituibili con attività svolta da remoto;
 - e) altre attività legate esclusivamente alla gestione dell'emergenza epidemiologica, non svolgibili da remoto;
- 3- Lo svolgimento dell'attività degli uffici, nei casi in cui sia necessaria la presenza del personale, in base alle precedenti lettere, dovrà avvenire, con salvezza di esigenze motivate e documentate per iscritto, mediante la presenza di un solo dipendente o collaboratore esterno per Servizio, assicurando, se possibile, la rotazione del personale addetto; la presenza dovrà essere limitata temporalmente in ragione esclusiva all'assolvimento delle esigenze di cui alle precedenti lettere;
- 4- Tutte le altre attività dovranno essere svolte esclusivamente in regime di lavoro agile;
- 5- Ciascun dipendente, in regime di lavoro agile, dovrà assicurare il rispetto dell'orario giornaliero di lavoro, dovrà rendersi reperibile telefonicamente o tramite posta elettronica durante l'orario di lavoro nel rispetto dei tempi di riposo, dovrà indicare - su base giornaliera o al massimo settimanale - il lavoro svolto con apposito report, da inviare al Sindaco ed al Segretario comunale per i Responsabili dei Servizi, da inviare invece a questi ultimi per i dipendenti addetti agli uffici;

- 6- I Responsabili dei Servizi organizzeranno lo svolgimento del servizio secondo quanto indicato nei precedenti punti sia per sé stessi sia per tutto il personale addetto agli uffici, nel rispetto dei criteri di priorità indicati dal decreto del Ministro per la PA 19 ottobre 2020, comunicando al Sindaco il programma su base settimanale; il Segretario comunale organizzerà lo svolgimento della propria attività in lavoro agile comunicando il programma al Sindaco;
- 7- Fermo restando quanto sopra, nell'organizzazione del lavoro agile si terrà conto dei criteri prioritari di cui all'art. 3 comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 19 ottobre 2020;

AVVERTE

- Che la suddetta ordinanza avrà efficacia dal 15 marzo 2021 sino alla data di cessazione di efficacia dell'ordinanza del Ministro della Salute sull'inserimento della Regione Lazio in zona rossa;
- Il presente provvedimento viene pubblicato sull'Albo pretorio online nonché sul sito istituzionale comunale;
- E' notificato via pec alla Prefettura di Rieti, alla Stazione dei Carabinieri locale, alla Polizia Locale;
- E' altresì comunicato al Segretario comunale ed ai Responsabili dei Servizi;
- Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso davanti al Tar del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



IL SINDACO
Sig. Lorenzo Ferrante